



Determinazione del dirigente Numero 428 del 03/05/2021

Oggetto : 07 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI BITUMATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.

CUP N° G17H20001450005 – CIG AVCPASS 862431952E.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

Proponente : SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONI - UFFICIO GARE - CIMITERI

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE

Redattore: Vannocchi Matteo

Responsabile del Procedimento : Melini Maurizio

Il Dirigente : Moretti Andrea

Classificazione : DETERMINAZIONE

CIG :

CUP :



Determinazione del dirigente Numero 428 del 03/05/2021

Il Dirigente

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 109 del 09.02.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Realizzazione interventi di miglioramento ed adeguamento ai fini della sicurezza dei piani viabili bitumati del Capoluogo e Frazioni” per l’importo complessivo di € 440.000,00;
- con il medesimo atto determinativo sopra richiamato è stato disposto di avviare le procedure per l’individuazione dell’operatore economico cui aggiudicare i lavori ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lett. b) del D.L. 70/2020 convertito con L. 120/2020;
- all’esito delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. 292 del 24.03.2021 è stato disposto di aggiudicare con efficacia l’appalto dei lavori all’Impresa “Bondini Srl” con sede in Zona Industriale Chilivani – Strada 11 – 07014 – Ozieri (SS) P. Iva 01996190540, per un importo di € 310.353,47 di cui € 299.921,32 prezzo offerto ed € 10.432,15 per costi per la sicurezza, il tutto oltre Iva al 22% e così per lorde € 378.631,23;
- in data 03.05.2021 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto di Appalto registrato al Repertorio n°11571;

Con istanza acquisita in data 23.04.2021 al protocollo n. 21204, l’impresa “Bondini Srl”, in qualità di impresa appaltatrice, ha richiesto autorizzazione al seguente subappalto, relativo a parti di opere ricadenti nella categoria prevalente OG3:

- Opere stradali in genere – fornitura e posa di conglomerato bituminoso – segnaletica stradale – opere ed assistenze murarie – noli a caldo: per un importo di € 86.300,00 oltre Iva, all’Impresa “Lucos Srl” con sede in Via dei Tarlati, 120 – Sansepolcro – AR - P.Iva n° 01563040516;

Rilevato che:

- l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il Capitolato Speciale di Appalto dell’opera consentono l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al 30% dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:
 - che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando o nella documentazione di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
 - che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - che all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - che l’appaltatore dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

Atteso che in sede contrattuale l’appaltatore ha confermato la volontà di avvalersi dell’istituto del subappalto come già dichiarato in sede di gara;



Vista la documentazione trasmessa dall'Impresa appaltatrice quale allegato all'istanza di autorizzazione, di seguito elencata:

- Contratto di subappalto;
- Dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016 impresa subappaltatrice;
- Dichiarazione sulla composizione societaria impresa subappaltatrice;
- Dichiarazione impresa subappaltatrice di cui alla L. 68/99;
- Piano Operativo di Sicurezza subappaltatore;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato la documentazione prodotta, dalla quale si è potuto desumere quanto segue:

- tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. – come espressamente dichiarato;
- tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice è stato stipulato apposito contratto di subappalto del valore di € 86.300,00 - oltre Iva;
- il valore complessivo del presente subappalto è contenuto entro il 30% dell'importo contrattuale;
- l'ulteriore ribasso praticato dal subappaltatore non eccede il 20% e gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 105 – comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di subappalto contiene apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ed indica il conto corrente dedicato ed il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto;
- l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di Arezzo e risulta in posizione di attività;
- il Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice ha dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- l'impresa subappaltatrice risulta qualificata per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;

Considerato che:

- la verifica del possesso dei requisiti si è conclusa con esito favorevole e sono state acquisite le certificazioni di seguito elencate, conservate agli atti del Servizio Edilizia Scolastica:
 - Durc on line;
 - Certificati del casellario ANAC;
 - Certificato Iscrizione CCIAA;
 - Certificato attività partita iva;
 - Certificato iscrizione SOA impresa subappaltatrice;
 - N. 3 Certificati Casellario Giudiziale;
 - Certificato Regolarità Fiscale;
 - Iscrizione white list;



- dall'istruttoria effettuata non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa istante;
- il comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese ed il subappaltatore sopra citato rientra nell'ambito della citata disposizione normativa, tuttavia, anche a seguito del pagamento diretto, i rapporti giuridici della Stazione Appaltante intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice;

Precisato che il presente atto non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante né risvolti contabili;

Visto:

- Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 105;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la parte vigente;
- il D.lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm. ed ii ed in particolare dall'art.3;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.lgs. 33/2013;
- la Legge 11.08.2014 n. 114;
- la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- la Legge Regione Umbria n. 1/2015;
- la linea guida ANAC n. 4/2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2020 di approvazione del Bilancio Comunale 2020/2022;
- la relazione istruttoria del Rup e la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rimessa dallo stesso;

Per quanto espresso in narrativa, ritenuto opportuno procedere in merito,

Determina

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'Impresa "Bondini Srl" in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di "Realizzazione interventi di miglioramento ed adeguamento ai fini della sicurezza dei piani viabili bitumati del Capoluogo e Frazioni" a cedere in subappalto le opere di seguito elencate, facenti parte delle categoria prevalente OG3:
 - Opere stradali in genere – fornitura e posa di conglomerato bituminoso – segnaletica stradale – opere ed assistenze murarie – noli a caldo: per un importo di € 86.300,00 oltre Iva, all'Impresa "Lucos Srl" con sede in Via dei Tarlati, 120 – Sansepolcro – AR - P.Iva n° 01563040516;
2. Di dare atto che:
 - tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice è stato stipulato apposito contratto di subappalto del valore di 86.300,00 oltre Iva;
 - la stipula del suddetto contratto di subappalto non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo per la Stazione Appaltante;



- il presente provvedimento non presenta aspetti contabili da sottoporre al parere del Servizio Finanziario;
 - la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta delle prestazioni eseguite dal subappaltatore a seguito di emissione del relativo stato di avanzamento lavori da parte del Direttore e dei Lavori, nonché di presentazione di apposita fattura dell'impresa appaltatrice "Bondini Srl" e di copia della fattura della ditta subappaltatrice emessa nei confronti dell'appaltatore;
 - tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento "ex lege" tra l'appaltatore e la stazione appaltante in favore dell'impresa subappaltatrice a fronte delle lavorazioni eseguite in regime di subappalto;
 - i rapporti giuridici intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice che rimarrà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante;
 - le prestazioni affidate in subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - avverso al presente provvedimento sarà ammesso ricorso al TAR dell'Umbria entro 30 giorni dalla pubblicazione;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei lavori, al Coordinatore della sicurezza, all'appaltatore ed all'impresa subappaltatrice, per quanto di loro rispettiva competenza, ivi compreso l'aggiornamento del cartello di cantiere;
 4. Di stabilire che, prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del presente subappalto, l'impresa subappaltatrice dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la documentazione dell'avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), nonché copia del piano operativo di sicurezza del subappaltatore in cui risultino le misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, stante anche la specificità dei lavori come sopra subappaltati;
 5. Di stabilire altresì che il RUP provvederà agli adempimenti normativi conseguenti al presente provvedimento;
 6. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013;
 7. Di confermare infine quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Geom. Maurizio Melini.

Riferimento Contabile

Esercizio	Num	Codice Bilancio	Codifica P.Fin.	Descr. Capitolo	E/U	Beneficiario	Importo

Città di Castello, 03/05/2021

Il Dirigente
Andrea Moretti / INFOCERT SPA*firmato digitalmente*